



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto	Progetto “Concessione di stoccaggio San Potito e Cotignola Esecuzione prove di iniezione nel giacimento BB1 di San Potito finalizzate all'ampliamento della capacità di stoccaggio mediante superamento della originaria pressione statica di fondo”.
Procedimento	Verifica di assoggettabilità alla VIA art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
ID Fascicolo	3983
Proponente	Edison Stoccaggio S.p.A.
Elenco allegati	Parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2918 del 18.01.2019

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 11/03/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 13/03/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.
Ufficio: DVA
Data: 13/03/2019

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*” - Parte Seconda;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione d’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto DEC/DSA/773 del 8 ottobre 2007, in cui è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità per il progetto “*Sviluppo integrato di stoccaggio di gas naturale nei giacimenti di San Potito e di Cotignola*” presentato dalla Società Edison Stoccaggio;

VISTO ed in particolare la prescrizione 11 del Decreto DEC/DSA/773 del 8 ottobre 2007 che recita “*in fase di esercizio dello stoccaggio la pressione statica di fondo di ogni livello non dovrà superare i valori di pressione massima di esercizio, pari alla P originaria di giacimento definita nello SLA*”;

CONSIDERATO che, relativamente al campo di stoccaggio San Potito e Cotignola, è stata svolta una verifica di assoggettabilità a VIA inerente l’effettuazione di prospezioni geofisiche 3D conclusasi, sulla base del parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 1032 del 17 settembre 2012, con provvedimento prot. 23516 del 1 ottobre 2012; nonché degli approfondimenti sulle misure di pressione di alcuni livelli di stoccaggio le cui risultanze, sulla base del parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2450 del 7 luglio 2017, sono stati comunicati con nota prot. 17729 del 26 febbraio 2017;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA prot. DIST 1210 GL del 13 marzo 2018, presentata dalla Società Edison Stoccaggio S.p.A., in data 13 marzo 2018, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., e relativa al progetto di “*Esecuzione prove di iniezione nel giacimento BBI di San Potito finalizzate all’ampliamento della capacità di stoccaggio mediante superamento della originaria pressione statica di fondo nella Concessione di stoccaggio San Potito e Cotignola*” per un periodo di due anni;

VISTA la nota prot. n. 6781/DVA del 21 marzo 2018 con la quale, nel dare comunicazione della procedibilità dell’istanza, è stato dato avvio all’istruttoria tecnica trasmettendo alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS la documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA;

VISTA la nota prot. DIST-1283 GL del 22 ottobre 2018, con cui la Società Edison Stoccaggio S.p.A. precisa di accettare le “*condizioni ambientali (prescrizioni vincolanti) che verranno ove necessario prescritte in caso di parere favorevole di esclusione dalla VIA*”;

VISTA la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, consistente nello Studio Preliminare Ambientale ed i relativi elaborati di progetto, dichiarazione attestante che le modifiche in progetto non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti;

PRESO ATTO che:

- il volume autorizzato dal Decreto VIA 773/2007 per lo Stoccaggio San Potito è pari a 345 Milioni di Sm³;
- l'intervento consiste nella esecuzione di prove di iniezione in sovrappressione nei pozzi di stoccaggio "PT A1dir" e "SPT A2dir" del Giacimento San Potito BB1, per una durata di due anni, fino a raggiungere una pressione dinamica massima a fondo pozzo di 240 bar, utilizzando gli impianti e le opere già esistenti e autorizzate con in decreto di conferimento della concessione;
- le prove sono finalizzate ad accertare la possibilità di ampliamento della capacità di stoccaggio nel giacimento BB1 di San Potito mediante superamento della originaria pressione statica di fondo;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società Edison Stoccaggio S.p.A. con nota DIST 1282 GL del 22 ottobre 2018 a seguito della richiesta di integrazioni della Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali 1229/DVA del 28 maggio 2018;

VISTA la documentazione volontaria inviata dal con nota DIST 1284 GL del 22 ottobre 2018, nella quale la Società Edison Stoccaggio S.p.A. si dichiara "*disposta ad eseguire le prove in due distinte fasi*":

- primo anno di prova (2019): "*raggiungimento di una sovrappressione statica di giacimento minore del 10%. In prima istanza, l'obiettivo per tale fase potrebbe essere il raggiungimento di una sovrappressione statica massima del 7% (214 bar) ritenuto quello minimo per consentire un primo accertamento, con ragionevoli livelli di affidabilità, delle potenzialità prestazionali del campo in sovrappressione*";
- secondo anno di prova (2020): "*l'obiettivo di sovrappressione verrà stabilito, di comune accordo con gli Enti preposti, in funzione dei risultati della FASE 1 (esito dei monitoraggi, conformità dei risultati con le previsioni da modello)*".
- Tutti i dati raccolti nel corso delle 2 fasi "*verrebbero condivisi con gli Enti interessati (Regione Emilia)*"

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. sono pervenute n. 3 osservazioni, in particolare da parte dell'Associazione Unione Comuni della Bassa Romagna, della Sig.ra Ilaria Ricci Piccioni e del Servizio Valutazione Impatto e Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna;
- tali osservazioni sono state considerate e valutate, congiuntamente alle controdeduzioni alle stesse fornite dal proponente, dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale nel proprio parere;

CONSIDERATO che il parere contrario all'esclusione dalla procedura di VIA della Regione Emilia Romagna, è stato espresso con nota prot. PG/2018/322859 del 7 maggio 2018, e quindi

antecedentemente alla trasmissione della documentazione integrativa avvenuta in data 22 ottobre 2018;

VISTA la nota prot. 28877/DVA del 10 dicembre 2018, con cui la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Regione Emilia Romagna “*di voler comunicare alla scrivente se, alla luce della ulteriore documentazione prodotta dalla Società, ritiene di dover confermare o meno il parere contrario all’esclusione già espresso in data 7 maggio 2018*”;

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun riscontro da parte della Regione Emilia Romagna;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2918 del 18.01.2019, costituito da 40 pagine, che allegato al presente provvedimento nel costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha voluto precisare che il proprio parere favorevole all’esclusione dalla procedura di VIA, per le motivazioni nello stesso dettagliate, è riferito alla “*sola fase di sperimentazione di due cicli (due anni) di immissione in sovrappressione, mentre, nel caso il proponente ottenesse dal CIRM l’autorizzazione all’esercizio permanente in sovrappressione, il proponente dichiara fin d’ora che intenderà superato il Decreto DEC/DSA/773 del 7 ottobre 2007, e procederà con nuova istanza per la pronuncia di compatibilità del progetto Stoccaggio di gas naturale nei giacimenti di San Potito e di Cotignola*”;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni presentate, ai sensi dell’art. 19, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dal Ministero per i beni e le attività culturali;

PRESO ATTO che:

- l’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’articolo 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l’autorità competente a verificare l’ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA;
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

RITENUTO sulla base di quanto fin qui esposto, di dover provvedere all’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

DETERMINA

l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto “Esecuzione prove di iniezione nel giacimento BB1 di San Potito finalizzate all’ampliamento della capacità di stoccaggio mediante superamento della originaria pressione statica di fondo nella Concessione di stoccaggio San Potito e Cotignola”

Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di “*Esecuzione prove di iniezione nel giacimento BB1 di San Potito finalizzate all’ampliamento della capacità di stoccaggio mediante superamento della originaria pressione statica di fondo nella Concessione di stoccaggio San Potito e Cotignola*”

Art. 1
(Condizioni ambientali)

1. Presentare, almeno 60 giorni prima dell'avvio delle prove di superamento delle pressioni statiche, un elaborato dettagliato, comprensivo di cronoprogramma, del piano di prove di sovrappressioni. Il Piano preveda che nella prima fase si assicuri il raggiungimento di una sovrappressione statica massima del 7% (214 bar).

L'elaborato deve contenere la proposta di modalità di rendicontazione dei risultati e gli obiettivi attesi per quanto concerne gli aspetti legati alle componenti della microsismica e della subsidenza, essenziali anche allo scopo della definizione delle modalità di svolgimento della seconda fase di prove.

Ambito di applicazione: Altri aspetti

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (progettazione esecutiva);

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Emilia Romagna;

2. Inviare, almeno 90 giorni prima del periodo in cui si intenda effettuare la seconda fase, un elaborato con i risultati dei monitoraggi della prima fase, nonché una relazione della conformità dei risultati con le previsioni da modello.

L'elaborato dovrà inoltre contenere i criteri, le motivazioni ed il cronoprogramma della proposta di prove per la seconda fase con incremento della pressione, rimarcando fin d'ora che la sovrappressione non potrà in ogni caso superare il 20%, (240 bar) della pressione statica.

Ambito di applicazione: Altri aspetti

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (prima dell'avvio della 2^a fase di prove);

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Emilia Romagna;

3. La Società dovrà assicurare l'attuazione del piano di monitoraggio di cui all'integrazione "INT-005 Ottobre 2018" avendo cura di ottenere preventivamente la condivisione dei preposti Uffici della Regione Emilia Romagna.

Ambito di applicazione: Monitoraggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA (prima dell'avvio dei lavori);

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Emilia Romagna;

Art. 2
(Verifiche di Ottemperanza)

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, sez. A), del presente provvedimento.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi del richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei “*soggetti individuati per la verifica di ottemperanza*” indicati nella sez. A) dell'articolo 1 del presente provvedimento.

I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 del presente decreto si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai “*soggetti individuati per la verifica di ottemperanza*” ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento, corredato del parere 2888 del 23 novembre 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla Società Edison Stoccaggio S.p.A., alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Ravenna, ai Comuni di: Faenza, Solarolo, Lugo, Cotignola, Castel Bolognese, Bagnocavallo, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Emilia Romagna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)